

**Spett. le UFFICIO TRIBUTI
del Comune di Gassino Torinese**

TARI anno 2026

Ai sensi dell'Art. 23 del vigente Regolamento comunale

**Domanda di AGEVOLAZIONE PER PARTICOLARE SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
da presentare COMPLETA di tutti i documenti entro il **30 NOVEMBRE del corrente anno**, con allegata copia di un
documento di riconoscimento del richiedente unitamente all'ISEE.**

Il sottoscritto (intestatario dell'avviso di pagamento e dell'utenza)

Cognome

Nome

Nato/a a

il

Residente in

Via

e-mail

Cell.

consapevole delle sanzioni penali e degli effetti previsti dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e **sotto la propria personale responsabilità**

DICHIARA

- ☐ Assenza di posizioni debitorie o importi insoluti relativi alla TARI nei confronti del Comune, con riferimento a tutti gli anni di imposta precedenti a quello di competenza della domanda. La regolarità dei pagamenti pregressi costituisce condizione tassativa per l'ammissibilità dell'istanza.

che, **per l'anno corrente**, il proprio NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO (*barrare le caselle riferite alla propria situazione*):

- ☐ possiede un valore I.S.E.E. pari ad € _____ e pertanto: (*croettare la fattispecie corrispondente*)
- ☐ ha un Valore I.S.E.E. in corso di validità compreso tra **€ 6.500,01 e € 9.796,00** - limite incrementato a **€ 20.000,00** in caso di famiglie con almeno **4 figli a carico (FASCIA I - Riduzione fino al 25%)**
- ☐ ha un Valore I.S.E.E. in corso di validità compreso tra **€ 3.500,01 e € 6.500,00 (FASCIA II – Riduzione fino al 50%)**
- ☐ ha un Valore I.S.E.E. in corso di validità compreso tra **€ 0 e € 3.500,00 (FASCIA III – Riduzione fino al 75%)**

CHIEDE

la riduzione del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno corrente, **riferita agli immobili occupati dal proprio nucleo familiare, dichiarati ai fini dell'applicazione delle relative tariffe ed indicati nell'avviso di pagamento per l'anno corrente**, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI

ALLEGA alla presente:

- ☐ Avviso di pagamento TARI ACCONTO **anno corrente** e copia dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità (**rilasciata nell'anno corrente**)

Il sottoscritto dichiara altresì che quanto autocertificato è vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti, ed è consapevole che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della denuncia, decade dai conseguenti benefici eventualmente assegnati, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Firma del richiedente

Gassino Torinese lì, _____

DPR n. 445 del 28/12/2000 - articolo 75 - Decadenza dai benefici.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DPR n. 445 del 28/12/2000 - articolo 76 - Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Regolamento per l'applicazione della TARI

Articolo 23 - Altre agevolazioni

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2026, ferma restando l'applicazione del Bonus sociale rifiuti previsto dalla normativa nazionale e disciplinato dal TUBR, il Comune riconosce un'ulteriore e distinta agevolazione comunale, finanziata mediante risorse di bilancio. Tale agevolazione è determinata autonomamente rispetto al Bonus sociale ed è applicata sull'importo del tributo risultante successivamente al riconoscimento di quest'ultimo. In presenza di situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni alle utenze domestiche residenti, consistenti in una riduzione percentuale del tributo dovuto. L'ammissibilità alla misura è subordinata al possesso congiunto dei seguenti requisiti da parte del nucleo familiare richiedente:

- a. Soddisfare i requisiti economico-patrimoniali stabiliti dalla normativa statale e dalle deliberazioni ARERA per l'accesso al Bonus Sociale Rifiuti (disagio economico);
- b. Assenza di posizioni debitorie o importi insoluti relativi alla TARI nei confronti del Comune, con riferimento a tutti gli anni di imposta precedenti a quello di competenza della domanda. La regolarità dei pagamenti pregressi costituisce condizione tassativa per l'ammissibilità dell'istanza.

2 L'agevolazione di cui al comma 1 è rapportata all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di validità, calcolato ai sensi della disciplina vigente, ed è articolata in tre distinte fasce di contribuzione basate sulle soglie ARERA per il bonus sociale:

- Fascia I (Riduzione fino al 25%): Per nuclei familiari con valore ISEE compreso tra € 6.500,01 e € 9.796,00 (limite incrementato a € 20.000,00 in caso di famiglie con almeno 4 figli a carico);
- Fascia II (Riduzione fino al 50%): Per nuclei familiari con valore ISEE compreso tra € 3.500,01 e € 6.500,00;
- Fascia III (Riduzione fino al 75%): Per nuclei familiari in condizioni di estremo disagio, con valore ISEE da € 0 a € 3.500,00.

3 Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse esclusivamente su domanda dell'interessato, da presentarsi in via ordinaria entro il termine perentorio del 30 Novembre di ciascun anno. L'agevolazione spettante a seguito della domanda presentata entro il suddetto termine avrà effetto sull'anno successivo, venendo applicata e computata direttamente in sede di emissione del provvedimento di acconto TARI dell'annualità seguente.

4) Il riconoscimento dell'agevolazione deve essere comunicato all'utente beneficiario entro trenta giorni dalla adozione del relativo provvedimento. Il Comune si sostituirà all'utente nel pagamento della tassa da questi dovuta sino a concorrenza dell'agevolazione concessa, mediante l'utilizzo del fondo appositamente istituito nel proprio bilancio (fiscaltà generale).

5) Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

5 bis) Allorché le condizioni di ammissibilità vengano a cessare, la tassa decorrerà in misura intera dal giorno in cui sono venuti meno i requisiti, a fronte di dichiarazione di variazione dell'interessato o a seguito di accertamento d'ufficio.

6) Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi del tributo già riscossi interamente o parzialmente versati, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata corrisposta in eccedenza.

7) È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori e straordinarie forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, a favore di singole specifiche categorie di utenti, per particolari eccezionali ragioni di carattere economico e sociale, con onere a carico della fiscalità generale e compatibilmente con le nei limiti delle disponibilità di bilancio.

8) In presenza di disposizioni normative statali e comunali regolatrici delle medesime fattispecie dovrà essere assicurata l'applicazione delle disposizioni di maggior favore per gli utenti, ferma restando l'effettiva disponibilità in bilancio delle necessarie risorse fino all'eventuale azzeramento totale del tributo dovuto per l'annualità in esame

8bis) Le agevolazioni previste dal presente articolo che risultassero non conformi o incompatibili con le sopravvenute disposizioni attuative nazionali o dell'Autorità di Regolazione (ARERA) si intendono automaticamente adeguate, abrogate o sostituite dalle stesse.

9) Sono altresì accordate ulteriori specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tariffa dovuta in riferimento alle seguenti fattispecie di utenze non domestiche: a) ai locali ed aree adibite a scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, è accordata una riduzione del 70% della parte variabile della tariffa, fatta salva in ogni caso la speciale modalità di determinazione e pagamento forfetario della tariffa per il servizio reso nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, stabilita dall'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, convertito con modifiche in Legge n. 31/2008. b) ai locali ed aree adibite ad attività caritatevoli e di assistenza ad infanzia, anziani, infermi e disabili, per la parte adibita direttamente a tale attività, è accordata una riduzione dell'80% della sola parte variabile della tariffa.

10) [...] Comma soppresso

11) [...] Comma soppresso

12) [...] Comma soppresso

13) [...] Comma soppresso

14) [...] Comma soppresso.

15) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dal tributo, a valere sull'esercizio di competenza, dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, senza alcun ricarico sulla tariffa degli altri contribuenti. 23

16) L'onere derivante dall'applicazione del tributo per i locali occupati o condotti direttamente dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune, è previsto a carico del bilancio comunale.

INFORMATIVA sull'uso dei DATI PERSONALI e sui DIRITTI del DICHIARANTE PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del trattamento è il Comune di Gassino T.se (TO) - Piazza Antonio Chiesa, 3 – 10090, Email: protocollo@comune.gassino.to.it - PEC: gassino@cert.ruparpiemonte.it - Telefono: +39 011 9600777 - Fax: +39 011-9818380. Per il trattamento in questione è designato l'Ufficio Tributi.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del Comune di Gassino Torinese è la Società iSimply Learning Srl C.F./P.IVA 09519800016 Tel. 0125.1899500 e-mail: dpo@isimply.it PEC: dpoiisimply@pec.it. Il referente è il Dr. Enrico CAPIRONE. Il trattamento dei dati è necessario per l'effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e, del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento.

I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Gassino T.se (TO) relative alla gestione, accertamento e riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia (si indicano, ad esempio: D.lgs. 15.12.1997, n. 446; Legge n. 296 del 2006; DL 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, Legge delega 5 maggio 2009, n. 42; Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Regolamenti ecc.).

I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dal Comune. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante:

<http://www.garanteprivacy.it/>

Responsabile del trattamento:

Il responsabile del trattamento è il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili, dal 12/01/2023, Dott. CORRU' Costantino

